

Al Ministero delle Comunicazioni  
Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia  
Piazza Vittorio Veneto, 1  
34100 TRIESTE

### Memoria difensiva

Per il Signor Guglielmo Cav. Marconi nella sua qualità di presidente onorario dell'Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I.), con sede in Milano, via Scarlatti 31, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, nr. 689,

#### contro

il processo verbale nr. 200B18/TS, datato 13 settembre 2000, redatto dal Compartimento della Polizia Postale di Trieste, in pari data notificato.

Preso atto della contestazione, il ricorrente espone quanto segue.

#### fatto

Con il verbale precitato (doc. 1) agenti del Compartimento della Polizia Postale del Friuli Venezia Giulia contestavano al Signor Cav. Guglielmo Marconi, nella qualità di presidente onorario dell'Associazione Radioamatori Italiani, la violazione dell'art. 218 del D.P.R. 156/73, asserendo che Marconi avrebbe impiantato provvisoriamente nei giorni 19 e 20 agosto una stazione radio operante in bande HF, presso il Faro della Vittoria di Trieste, senza aver richiesto la preventiva autorizzazione dal Ministero delle Comunicazioni.

Tuttavia gli agenti accertavano che per detta stazione era stato richiesto ed ottenuto dalla Direzione Generale Concessioni ed Autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni apposito indicativo di chiamata, assegnato secondo le norme del Regolamento Internazionale delle Telecomunicazioni (doc. 2)

#### premesso

che il ricorrente si trova in possesso di licenza. per l'esercizio di stazione di radioamatore e tale documento, come da specifica dichiarazione su di esso apposta del Ministero delle Comunicazioni, corrisponde alla licenza CEPT prevista dalla raccomandazione CEPT TR/61-01, che con Decreto 1° dicembre 1990 il legislatore ha recepito la raccomandazione CEPT TR/61-01 la quale, come indicato nelle premesse della citata legge, riconosce l'equiparazione delle classi di licenza in ambito CEPT "per consentire la libera circolazione dei radioamatori in Europa con le loro stazioni portatili o mobili";

che in data 27 gennaio 2000 è stato emanato il D.P.R. nr.64 che consente la libera circolazione ed il libero uso delle apparecchiature radioamatoriali a tutti "i cittadini appartenenti a Paesi della CEPT, in visita o in transito in Italia", per cui anche i radioamatori italiani, facendo essi parte della CEPT, al pari dei cittadini comunitari, che usino apparecchiature radioamatoriali in località diversa da quella indicata dalla concessione, non sono tenuti a richiedere preventivamente alcuna autorizzazione;

che con successivo Decreto emanato in data 17 aprile 2000, il legislatore ha indicato le apparecchiature rispondenti ai requisiti stabiliti dal D.P.R. 27 gennaio 2000 nr. 64 e tra queste compaiono tutte le apparecchiature operanti su frequenze radioamatoriali;

che comunque il ricorrente, ha chiaramente indicato nella richiesta di nominativo speciale presentata alla Direzione Generale Concessioni ed Autorizzazioni (doc.3) che nelle date 19 e 20 agosto 2000 intendeva attivare con la sua stazione il "Faro della Vittoria di Trieste" con apposita autorizzazione dell'Autorità Militare (doc.4);  
che il Ministero delle Comunicazioni ha rilasciato, in conformità alla richiesta, autorizzazione per l'attivazione dei "Faro della Vittoria" nei giorni 19 e 20 agosto 2000 (doc. 2),

P.Q.M.

voglia la SV, annullare il provvedimento in quanto l'autorizzazione di nominativo speciale rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni esprime il consenso all'attivazione del Faro della Vittoria e quindi al trasferimento della stazione;

in subordine, voglia la SV. annullare il procedimento in quanto le sopra citate disposizioni di legge, emanate in accoglimento di direttive comunitarie, in data successiva al D.P.R. 156/73, consentono la libera circolazione ed il libero uso delle apparecchiature radioelettriche, esonerando quindi gli interessati dall'obbligo di una preventiva domanda di autorizzazione, così come chiaramente indicato nella circolare di data 29 settembre 2000 DGCAS/Div 1<sup>a</sup> - Sez.6<sup>a</sup> /0027577 inviata dal Ministero delle Comunicazioni a tutti gli Ispettorati Territoriali, che interpretando l'articolo 1 del D.P.R. 27 gennaio 2000 cita testualmente: *"si comunica che per effetto dello stesso provvedimento normativo viene meno la disposizione che limita la libera circolazione degli apparati radioamatoriali a quelli con potenza fino a 10 W. Pertanto si è dell'avviso che, (omissis) la circolazione delle stazioni radioamatoriali, in Italia, è applicabile senza alcuna formalità, nel senso che non necessitano più la preventiva richiesta e la conseguente autorizzazione da parte del competente ispettorato territoriale per lo spostamento della stazione radioamatoriale dalla località indicata in licenza a quella dove, temporaneamente, si intende effettuare traffico"*.

Inoltre, sarebbe opportuno considerare che l'invocato art. 218 del D.P.R. 156/73, indicato nel verbale di accertamento e contestazione, senza alcuna ulteriore precisazione, fa riferimento al soggetto che "stabilisce od esercita impianti di telecomunicazioni per finalità o con modalità diverse da quelle indicate negli atti di concessione". Nella fattispecie, avendo il ricorrente posto in esercizio una stazione per collegamenti radioamatoriali, con l'utilizzo di un indicativo di chiamata rilasciato appositamente per l'occasione dal Ministero delle Comunicazioni, ed avendo egli svolto esclusivamente collegamenti di tipo radioamatoriale (doc. 5), risulta che l'attività è stata esercitata con finalità e modalità indicate nell'atto di concessione, e pertanto la contestazione di violazione dell'art. 218 del Codice Postale non è rispondente al presunto illecito.

Pontecchio Marconi, 10 ottobre 2000

Il ricorrente  
Cav. Guglielmo Marconi